

Il sottoscritto walter vescovini in qualità di consigliere del Consiglio Comunale del Comune di Massa e Cozzile chiede l'iscrizione all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale dell'allegata mozione.

Massa e Cozzile, 13 aprile 2012

PREMESSO CHE

- un profondo crescente disagio è stato espresso dalle famiglie residenti nella Provincia di Pistoia per la costante diminuzione del personale docente destinato al sostegno dei bambini disabili frequentanti la scuola pubblica e di cui si sono fatte dirette interpreti alcune associazioni che operano per la tutela delle persone diversamente abili sul territorio della Valdinievole

- le istanze dei genitori dei bambini diversamente abili sono state recepite e condivise anche dalle sigle sindacali ANIEF Toscana - FLC CGIL Pistoia - CISL Scuola Pistoia - SNALS Pistoia - UIL Scuola Pistoia e dall'Associazione Valdinievole per la Difesa della Scuola Pubblica che, su iniziativa del Circolo 1 PD di Montecatini, insieme alle associazioni di volontariato, hanno formulato un documento unitario al fine di sollevare con forza la questione del pieno riconoscimento del diritto alla promozione umana ed alla integrazione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili nella scuola pubblica.

ACQUISITO CHE

- la figura dell'insegnante di sostegno come strumento per l'integrazione è stata istituita dalla **Legge 5 febbraio 1992, n.104** *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*

- **all'Art.3, comma 3 della suddetta legge** si enuncia: *"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"*.

- **l'Art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449** assicura *l'integrazione scolastica con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap*, in attuazione dei principi generali fissati dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104, stabilendo anche la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni definito nella stessa legge, in presenza di handicap particolarmente gravi.

- il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela anche per quanto riguarda la normativa internazionale, di rilievo la recente **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità**, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con **legge 3 marzo 2009, n.18**

CONSIDERATO CHE

-con la **Legge 27 dicembre 2007, n.244** si opera un primo taglio trasversale al numero degli insegnanti di sostegno , il cui numero, *a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007 (art. 2, comma 413),* e si stabilisce che *nel triennio 2008-2010 la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno dovrà essere progressivamente rideterminata , fino al raggiungimento nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70% del numero di posti attivati nell'anno scolastico 2006/2007, (art. 2, comma 414).*

- che tale normativa – lesiva del diritto agli alunni disabili ad una effettiva assistenza didattica – ha dato luogo, in molte parti d'Italia, a numerosi contenziosi promossi da genitori di studenti che lamentavano significative diminuzioni delle ore di assistenza assegnati ai propri figli disabili;

- che, da ultimo, **i commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2007, n.244, sopra citati, sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con sentenza n.80 del 2010,** in cui si afferma che *il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata ,in particolare, attraverso misure di integrazione e di sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione.* Inoltre specifica come *“le disposizioni legislative che prevedono un limite massimo nella determinazione del numero di insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga si pongono in netto contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario.”*

-a seguito del Decreto legge 6 luglio 2011 n° 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111) è stata emanata dal Ministero della Istruzione la **Circolare Ministeriale n. 63 del 2011** in cui si specifica che l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile **in ragione mediamente di un posto ogni due alunni disabili** e a tale dotazione **possono essere aggiunti ulteriori posti in deroga,** in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010;

-dalla normativa vigente, dalle sentenze della Corte Costituzionale e dagli indirizzi ministeriali si evince che dovrebbe essere attuata una assegnazione media di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili (rapporto 1:2) con la possibilità di ulteriori assegnazioni in deroga nei casi di particolare e certificata gravità

EVIDENZIATO CHE

-in base ai dati relativi a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Pistoia, risulta una situazione di grave criticità per la tutela del diritto all'integrazione e all'istruzione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili per l'anno scolastico 2011/2012, così come rilevato dai Sindacati provinciali della scuola

-che nella nostra provincia, per l'anno scolastico in corso , a fronte di **1202 alunni disabili,** di cui 71 nella scuola per l'infanzia, 318 nella scuola primaria, 348 nella secondaria di 1° grado e 465 nella

secondaria di II° grado, sono stati autorizzati 561 posti di sostegno, pari a **un rapporto di 1:2,14** rispetto ad una media indicata nella Circolare Ministeriale di 1:2 (dati FLC CGIL Pistoia)

-che, riconoscendo il riferimento ottimale del rapporto medio di un insegnante ogni due alunni disabili e l'attribuzione di insegnanti in deroga per i casi di particolare gravità (art 3, comma 3 della legge 104 del 1992) , **risultano tagliate 202 cattedre di sostegno** sul territorio provinciale

-che anche a fronte di un quadro di riferimento in cui il rapporto medio insegnanti- alunni disabili rimane di 1:2,14 ,già di per sé non ottimale, ma sono riconosciute le piene assegnazioni per le situazioni di particolare gravità (art.3, comma 3) **le cattedre di sostegno tagliate risultano 162**

RILEVATO CHE

-la situazione presentata comporta alcune considerazioni fondamentali che investono fortemente la vita e il futuro dei ragazzi disabili, in primo luogo perché appare compromessa la loro più importante occasione di entrare a far parte con piena dignità e parità della società in cui vivono

- emerge una grande sofferenza delle famiglie , perché sentono negata per il figlio diversamente abile una importante e reale opportunità di crescita e constatano come i tagli di risorse gravano prevalentemente sulle situazioni di maggiore disagio; inoltre ritengono **fortemente compromesso il diritto fondamentale riconosciuto dall'art.3 della Costituzione** che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini, l'uguaglianza *"davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali "* e determina alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana

IMPEGNA PERTANTO

-la Giunta del Comune di Massa e Cozzile

- ad attivarsi presso l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ufficio Scolastico Provinciale affinché, a fronte di una chiara carenza dell'organico di sostegno nelle scuole della provincia di Pistoia, venga riequilibrato il rapporto insegnanti-alunni disabili, nel rispetto delle direttive ministeriali e dell'Art. 3, comma 3 legge 104/1992.

- ad esercitare la propria competenza ai fini della tutela al diritto all'integrazione degli alunni disabili del proprio territorio.

- ad interessarsi affinché venga garantita per il prossimo anno scolastico 2012 -2013 la piena assegnazione delle ore di sostegno come previsto da normativa vigente